

Prot. n. L129/RNS
Bologna, 15 ottobre 2020

Oggetto: *L'I.n.p.s. interpreta le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologia da Covid-19, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.*

Sommario

A distanza di ben oltre un mese dall'entrata in vigore del c.d. "Decreto Agosto", l'Istituto previdenziale illustra i nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, riconosciuti per teoriche nuove 18 settimane con riferimento al periodo decorrente dal 13 luglio 2020 sino a tutto il 31 dicembre 2020 e rende note le modalità operative da osservare per la presentazione delle relative domande.

Con la Circolare 30 settembre 2020, n. 115⁽¹⁾ (**allegato 1**), il cui contenuto è stato completato con il Messaggio 1° ottobre 2020, n. 3525 (**allegato 2**), l'I.n.p.s. ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104⁽²⁾ - recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - in materia di ammortizzatori sociali connessi al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle relative domande con causale "Covid-19", afferente le prime nuove 9 settimane e con causale a "Covid 19 con fatturato", afferente le seconde nuove settimane, nonché chiarimenti in ordine all'autorizzazione delle domande di CIG in deroga concesse ai sensi dell'art. 22-*quater* del dl n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.

Modifiche normative relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga, assegno ordinario ed integrazione salariale operai agricoli

L'impianto normativo introdotto dall'art. 1 del dl n. 104/2020 per gli interventi di CIGO, Cig in deroga ed Assegno ordinario con causale "Covid - 19" non ne ha modificato la disciplina di riferimento; infatti, il comma 1 di tale articolo rinvia agli ammortizzatori di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni; ne risulta pertanto confermato il **carattere derogatorio** rispetto sia ai limiti di durata massima dei trattamenti nel biennio mobile (52 settimane per CIGO e Aso concesso dai Fondi di solidarietà bilaterali; 26 settimane per l'Aso quale prestazione del FIS) e di durata massima complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (24 mesi ovvero 30 mesi per le imprese del settore edile), sia al limite di ore autorizzabili sul totale delle ore lavorabili nel biennio mobile in riferimento all'unità produttiva (un terzo delle ore ordinarie lavorabili da tutti i lavoratori, mediamente occupati nel semestre precedente), con la conseguenza che ad essi potranno continuare ad accedere anche le aziende che **avessero già esaurito le disponibilità ordinarie**.

Viene, altresì, confermato anche quanto già previsto in ordine alla fase di informazione, consultazione ed esame sindacale, da esaurirsi - anche in via telematica - entro i tre giorni successivi all'invio della comunicazione preventiva.

Come già chiarito in occasione delle precedenti Circolari emanate dall'Istituto, in seguito alla pubblicazione dei decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020, l'istruttoria delle domande per la concessione dei trattamenti di

⁽¹⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L122 - del 1° ottobre 2020.

⁽²⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L111 - del 30 agosto 2020.



CIGO e Assegno Ordinario con causale “Covid -19) risulta estremamente semplificata, non essendo richiesta né l’allegazione della relazione tecnica di cui all’art. 2 D.M. 95442/2016, né la prova della natura transitoria dell’evento e della sua non imputabilità all’impresa o ai lavoratori.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal dl n. 104/2020, dispone l’l.n.p.s., “*su espressa indicazione ministeriale*”, potranno essere richiesti a favore dei lavoratori che alla data del **13 luglio 2020** risultino in forza ai datori di lavoro richiedenti.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per le imprese di accedere agli ammortizzatori disciplinati dalla normativa ordinaria di cui al D.l.vo n. 148/2015, per **periodi distinti** da quelli per i quali sono stati chiesti “trattamenti emergenziali”. A questo proposito, l’INPS richiama la necessità di ricondurre le riduzioni/sospensioni di attività alle causali “ordinarie” individuate dal D.M. 95442/2016, anche qualora queste siano attribuibili ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica, quali, a titolo esemplificativo, mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse.

CIGO, CIGD e Assegno ordinario per causale “Covid 19” – prime teoriche 9 nuove settimane

Com’è noto, l’art. 1 del dl n. 104/2020 ha rideterminato - azzerando il contatore delle settimane concesse sulla base della previgente disciplina - i periodi per i quali i datori di lavoro possono richiedere la concessione di ammortizzatori sociali di carattere emergenziale nel corso del secondo semestre 2020, a fronte di contrazioni e/o sospensioni di attività riconducibili al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La durata massima dei trattamenti in esame non può superare – nel periodo dal **13 luglio al 31 dicembre 2020**, per ciascuna unità produttiva – le diciotto settimane complessive (9 settimane, incrementate di ulteriori 9 per i soli datori di lavoro cui sia stata autorizzata per intero la prima *tranche*, solo una volta decorso il periodo autorizzato), **a prescindere dall’effettivo utilizzo** di ammortizzatori sociali per periodi fino al 12 luglio 2020; è conseguentemente possibile presentare domanda per la fruizione degli ammortizzatori sociali in esame anche da parte di quei datori di lavoro che non vi abbiano mai fatto ricorso; i periodi già **richiesti e autorizzati** ai sensi delle precedenti disposizioni normative, e collocati anche parzialmente in periodi successivi a tale data, sono imputati di *default* alle prime 9 settimane previste dall’art. 1, comma 1, dl n 104/2020, ragion per cui le prime 9 settimane sono solo teoriche.

A tale proposito, chiarisce l’Istituto che, le domande di integrazione salariale, relative a periodi in parte successivi al 12 luglio 2020, per le quali l’Istituto stesso abbia già rilasciato l’autorizzazione in applicazione della precedente normativa, le settimane autorizzate, e successive a detta data, dovranno essere decurtate dalle prime nove nuove settimane.

Ancora, precisa l’l.n.p.s., le istanze anche se non ancora autorizzate e riferite a periodi a cavallo del 13 luglio 2020, saranno valutate anche alla luce delle nuove disposizioni, con la conseguenza che per i periodi fino al 12 luglio verrà verificato il rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla previgente normativa, mentre quelli successivi a tale data saranno, come detto, imputati alle prime nove nuove settimane messe a disposizione dal Decreto Agosto.

Tra le novità evidenziate nella Circolare in commento, di sicuro interesse, è la modifica del precedente indirizzo, in forza del quale il ricorso agli ammortizzatori risultava legato alla loro **effettiva fruizione**: i trattamenti in esame sono infatti concessi esclusivamente nei limiti dei **periodi autorizzati e senza tenere conto del dato relativo al loro effettivo utilizzo**, con la conseguenza che – decorse le prime 9 settimane autorizzate – i datori di lavoro avranno accesso alle ulteriori 9 settimane ma non potranno richiedere il completamento del precedente periodo eventualmente non fruito per intero⁽³⁾.

⁽³⁾ Come in precedenza invece chiarito dall’Inps con Circolare 28 marzo 2020, n. 47 e Circolare 20 aprile 2020, n. 58; si veda la Circolare dell’Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L51 – del 31 marzo 2020.



Per quanto riguarda la presentazione delle istanze relative alla prima tranches di nove settimane – ovvero al minor periodo risultante scomputando quanto già autorizzato, o rideterminato come sopra precisato, ai sensi della precedente normativa e decorrente dal 13 luglio 2020 -, si riportano di seguito le specifiche modalità evidenziate nella Circolare n.115/2020:

- ✓ è confermato l'impiego della causale '**COVID-19 nazionale**', già indicata per le misure a sostegno del reddito delineate dai dl n. 18/2020 e n. 34/2020 e successive modificazioni;
- ✓ le richieste relative alle **prime nove** settimane dovranno tenere conto anche dei periodi successivi al 12 luglio 2020. Precisa l'I.n.p.s., in merito, che nel caso in cui con le domande di integrazione salariale fosse richiesto un numero di settimane superiore al massimo previsto, corrispondente a 9 settimane, le *"Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste"*;
- ✓ l'accesso alle prime 9 settimane **non comporta oneri** per il datore di lavoro, non essendo dovuto alcun contributo addizionale;
- ✓ per quanto riguarda la CIGO ex D.l.vo n. 148/2015, i datori di lavoro che ne avessero richiesto l'intervento in relazione a periodi successivamente rientrati nella tutela di cui all'art. 1 del c.d. Decreto Agosto, avendo terminato il numero delle settimane di ammortizzatori disponibili in virtù della previgente normativa, potranno richiederne la conversione in CIG 'Covid' mediante apposita comunicazione nel **cassetto previdenziale**, ma solo in relazione alle settimane non ancora autorizzate dall'Istituto ovvero per quelle già autorizzate i cui pagamenti diretti non siano stati ancora emessi o - ancora – per le quali l'azienda non abbia già provveduto all'esposizione del codice evento nel flusso Uniemens;
- ✓ nel caso invece di precedente domanda di Assegno ordinario del FIS, il datore di lavoro interessato a modificarne la causale è tenuto a presentare specifica **richiesta di annullamento** attraverso comunicazione nel cassetto previdenziale, seguita da nuova apposita domanda con causale emergenziale ed indicazione delle settimane da variare.

1. CIGO, CIGD ed Assegno ordinario per causale "Covid 19 con fatturato"

In ordine invece all'ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1, comma 2, dl n. 104/2020), con la Circolare in esame e con il Messaggio 1° ottobre 2020, n. 3525, l'I.n.p.s. ne ribadisce la **spettanza** in capo ai **solli datori di lavoro** ai quali siano già state autorizzate le iniziali 9 settimane e purché il relativo periodo sia integralmente decorso.

Per richiederne l'accesso, il datore di lavoro dovrà presentare istanza di concessione avvalendosi di una causale specifica denominata "**COVID 19 con fatturato**", corredata di una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato emergente dal raffronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo del 2019.

In particolare, il datore di lavoro dovrà autocertificare, alternativamente:

- ✓ di **non avere subito contrazioni** di fatturato, nel qual caso, il contributo addizionale sarà determinato nella misura del **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate);
- ✓ di avere registrato **riduzioni inferiori al 20%**, nel qual caso il contributo addizionale sarà pari al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate);
- ✓ **riduzioni pari o superiori al 20%**, in tale evenienza **non è dovuto alcun contributo addizionale**;
- ✓ di **aver iniziato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019⁽⁴⁾**, anche in questo caso **non è dovuto** alcun contributo addizionale.

Nel caso in cui alla domanda non risulta allegata alcuna autocertificazione, l'I.n.p.s., nel rilascio dell'autorizzazione, applica il contributo addizionale determinato nella misura del 18%.

⁽⁴⁾ A tali fini si deve tenere conto della data di inizio attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio. Rileva, quindi, la data di inizio attività riferita al codice fiscale dell'azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.



Ai fini della verifica dell'entità della riduzione del fatturato, che avviene come detto comparando il primo semestre del 2020 con il primo semestre del 2019, l'I.n.p.s. rinvia alle modalità di raffronto illustrate con Circolari dell'Agenzia delle entrate.

Si ritiene di poter fare riferimento, in merito, alle Circolari dell'Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, n. 9⁽⁵⁾, avente ad oggetto: *“Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ai paragrafi 2.2.5 e 2.2.6 ed alla Circolare dell'Agenzia delle entrate 21 luglio 2020, n. 22 – risposta n. 3.4, avente ad oggetto: “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Resta inteso che, la verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro nella suddetta autocertificazione, verrà effettuata mediante accordi di cooperazione tra I.n.p.s. ed Agenzia delle entrate. Dispone, infatti, l'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 1 citato: *“Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati”.*

Le domande – che potranno riguardare solo periodi non antecedenti il 14 settembre 2020 e da concludersi in ogni caso entro il 31/12/2020 – dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, secondo le modalità illustrate nel Messaggio n. 3525/2020 alla cui lettura si rinvia.

Per quanto riguarda le **modalità di versamento**, le aziende tenute a corrispondere il contributo addizionale dovranno, con riferimento a tutti i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, Assegno ordinario):

- in caso di anticipazione dei trattamenti integrativi ai lavoratori interessati alla riduzione/sospensione di attività, procedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo alla data del provvedimento di autorizzazione adottato dall'I.n.p.s., mediante esposizione nel flusso Uniemens. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata al termine del periodo di integrazione salariale, o successivamente, il datore di lavoro deve versare l'importo del contributo addizionale relativo all'intero periodo di integrazione nel mese successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione stessa;
- nel caso di pagamento diretto delle integrazioni da parte dell'Istituto, attenersi alle procedure già in uso ("RACE" ed "Evoluzione" di RACE).

In ogni caso, qualora l'azienda fosse autorizzata nel quinquennio mobile a fruire di successivi periodi di integrazione salariale “ordinaria”, come tale disciplinata dal D.l.vo n. 148/2015, il periodo di ulteriori 9 settimane non rileverà ai fini della determinazione della misura della contribuzione addizionale prevista ordinariamente dall'art. 5⁽⁶⁾ del medesimo decreto legislativo.

⁽⁵⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Fiscale prot. RNS F42 – del 14 aprile 2020.

⁽⁶⁾ Articolo 5

“Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto



Cassa integrazione ordinaria in favore delle aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del dl 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020.

In ragione del rinvio effettuato dal comma 1 dell'art. 1 del dl n. 104/2020 agli ammortizzatori di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del dl n. 18/2020 e successive modificazioni, anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 avevano in corso la fruizione dell'integrazione salariale straordinaria e che si trovino nella necessità di ridurre e/o sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria, possono avvalersi dell'integrazione salariale ordinaria per 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane con riferimento al periodo decorrente dal 13 luglio sino a tutto il 31 dicembre 2020. In tale evenienza nella domanda di integrazione salariale deve essere specificata la causale **"COVID-19 nazionale – sospensione CIGS"**.

Precisa ulteriormente l'Istituto previdenziale che una volta terminata la prima *tranche* di nove settimane, i datori di lavoro, qualora necessitanti delle ulteriori nove settimane, sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS avvalendosi dei canali già resi noti con la citata Circolare n. 47/2020.

Assegno ordinario in favore dei datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di "assegno di solidarietà" quale prestazione erogata dal Fondo di Integrazione salariale.

In tale circostanza la concessione dell'Assegno Ordinario determina la sospensione dell'Assegno di solidarietà già in corso, potendo peraltro interessare gli stessi lavoratori già beneficiari del medesimo Assegno di solidarietà, anche a saturazione dell'intero orario di lavoro.

Cassa integrazione in deroga

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, il dl n. 104/2020 non ha apportato modifiche alla disciplina che regola la presentazione delle relative istanze, con la conseguenza che risultano confermati termini e modalità delle procedure già in uso. Ne consegue pertanto che la presentazione della domanda all'I.n.p.s. deve essere preceduta dalla sottoscrizione di accordo tra azienda ed organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.

Come già noto, sono esclusi dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.

Salvo le autorizzazioni già adottate dal Ministero del lavoro, l'intervento della CIGD per periodi successivi al 13 luglio 2020 deve essere richiesto all'I.n.p.s., anche nel caso di mancato completamento dei periodi di competenza regionale o ministeriale.

2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."



Le aziende plurilocalizzate, che abbiano già ricevuto una precedente autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, potranno inviare domanda come “*deroga plurilocalizzata*”, mentre le altre dovranno utilizzare il canale “*deroga Inps*”.

In ultimo, con Messaggio 5 ottobre 2020, n. 3544 (**allegato 3**), l’Istituto ha reso noto che i provvedimenti di autorizzazione delle domande di CIG in deroga, autorizzate a far data dal 1° settembre 2020, verranno trasmessi alle aziende destinatarie tramite PEC, con servizio centralizzato e massivo a fine giornata. La data di invio della PEC andrà considerata come **notifica** ai fini della decadenza di cui all’art. 1, commi 6⁽⁷⁾ e 10⁽⁸⁾, del D.L. 104/2020.

Cassa integrazione speciale per operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole – causale “CISOA DL RILANCIO”

La Circolare dell’I.n.p.s. in esame, si occupa altresì dei datori di lavoro agricoli e chiarisce che coloro che intendessero presentare domanda per la concessione del trattamento di Cisoa, di cui al comma 3-bis⁽⁹⁾ dell’art. 19 del dl n. 18/2020 e successive modificazioni, per disporre di ulteriori **50 giorni** per singolo lavoratore, ricompresi tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, messa a disposizione dal D.L. 104/2020, dovranno utilizzare la **causale “CISOA DL RILANCIO”**, anche qualora non avessero in precedenza richiesto l’intervento di tale ammortizzatore.

Nel caso in cui, invece, i datori di lavoro del settore agricolo avessero già richiesto ed ottenuto l’autorizzazione in applicazione della precedente normativa, relativamente ai periodi che si collocano temporalmente dopo il 12 luglio 2020, tali periodi devono essere “scomputati” dai predetti 50 giorni. Anche in tal evenienza, pertanto, qualora la domanda risulti eccedente il numero massimo di giornate concedibili, le strutture territoriali ridetermineranno correttamente il trattamento mediante un accoglimento parziale delle richieste.

La stessa causale andrà indicata in ogni caso, sia per i lavoratori per i quali non è mai stata richiesta la prestazione, sia per quelli che hanno già fruito del periodo massimo di 90 giornate previsto dall’art. 19, comma 3 bis del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020.

⁽⁷⁾ Comma 6, art. 1, dl n. 104/2020: “*In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente*”.

⁽⁸⁾ Comma 10, art. 1, dl n. 104/2020: “*I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020*”.

⁽⁹⁾ Comma 3-bis art. 19, dl n. 18/2020: “*Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22*”.



L'Istituto precisa, inoltre, che ai fini dell'accesso alla prestazione, non è richiesto il possesso da parte del lavoratore del requisito dell'anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente, essendo necessario che gli stessi – in analogia con quanto specificato in relazione alla fruizione della CIGO e dell'Assegno ordinario – risultino in forza alla data del 13 luglio 2020.

Termini di trasmissione delle domande per la concessione di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA e per l'invio dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti

Il decreto legge 14 agosto 2020, 104 ha **confermato il regime decadenziale** per la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale, stabilendolo – a regime – entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; in fase di prima applicazione, ne è stato tuttavia previsto il differimento al 30 settembre 2020 (in quanto coincidente con la fine del mese successivo all'entrata in vigore del decreto, avvenuta come noto lo scorso 15 agosto 2020).

Come già anticipato con Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L122 del 1° ottobre 2020, si ricorda che l'I.n.p.s., tenuto conto di quanto segnalato dal Ministero del Lavoro, ha disposto lo **"slittamento al 31 ottobre 2020"** delle domande di integrazione salariale che dovevano essere trasmesse entro lo scorso 30 settembre 2020.

Il citato differimento, disposto in primis in via amministrativa, è stato poi ratificato dall'art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125⁽¹⁰⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, che recita: *"i termini di cui all'art. 1, commi 9 e 10, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante <Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia>, sono differiti al 31 ottobre 2020"*.

Conseguentemente, "godono" del **differimento al 31 ottobre 2020**, le domande di integrazione salariale (CIGO, Assegno Ordinario, Cassa in deroga, CISOA):

- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava la naturale scadenza di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo alinea, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa"*;
- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava il differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo alinea, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto"*;
- che originariamente dovevano essere presentate entro il termine di decadenza del **31 luglio 2020**, poi differito in via amministrativa al **31 agosto 2020**, (compresa la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti, in caso di anticipazione da parte dell'Istituto), ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020"*. In tale evenienza si precisa che il citato termine del 31 agosto 2020 è slittato ulteriormente al **30 settembre 2020**, in applicazione del successivo comma 10, di seguito indicato;
- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava un differimento, per norma di legge, dei termini di invio delle domande relative ai trattamenti in integrazione salariale che, ordinariamente sarebbero scaduti nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"I*

⁽¹⁰⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L127- del 13 ottobre 2020.



termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020”.

In merito ai predetti termini, l'I.n.p.s. ricorda che gli stessi sono da intendersi applicabili con riferimento ai soli periodi rispetto ai quali la decadenza sia già intervenuta, ben potendo pertanto il datore di lavoro presentare una successiva e diversa domanda per periodi il cui termine non sia ancora giunto a scadenza.

Modalità di pagamento delle prestazioni

Anche per gli ammortizzatori riconosciuti dal c.d. Decreto Agosto, rimane inalterata la possibilità per i datori di lavoro di optare tra l'anticipazione delle prestazioni con successivo conguaglio attraverso il flusso mensile ovvero, in alternativa, di richiederne il pagamento diretto a carico di I.n.p.s., senza l'obbligo di documentare eventuali difficoltà finanziarie dell'impresa.

Ricorda l'Istituto che in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve trasmettere tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (mod. SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione: deve essere quindi preso in considerazione il termine più favorevole al datore di lavoro.

La disciplina dettata dagli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, in materia di pagamento diretto, con anticipazione del 40% della prestazione, si applica pertanto anche con riferimento ai trattamenti regolati dal D.L. 104/2020.

Si ricorda che, in questo caso, le relative domande devono essere presentate all'I.n.p.s. entro il **termine di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività**; l'Istituto ha a disposizione i successivi 15 giorni per autorizzare le richieste di anticipazione e liquidare i lavoratori interessati. Ai fini del saldo della prestazione, il datore di lavoro dovrà inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, tramite la compilazione del modello 'SR41 semplificato'. In caso di mancato rispetto dei termini, la prestazione e tutti gli oneri ad essa connessi **rimarranno a carico del datore di lavoro**, in capo al quale saranno recuperate le eventuali somme indebitamente erogate dall'I.n.p.s. a titolo di anticipazione.

Trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori delle 'ex zone rosse' – causale 'Covid-19 Obbligo permanenza domiciliare'

Con la Circolare in commento, l'I.n.p.s. si occupa della disciplina introdotta ex novo dall'art. 19 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato "Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse". Più precisamente, i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni per i quali siano stati adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, provvedimenti di contenimento e divieto di allontanamento con obbligo di permanenza domiciliare, nei confronti dei quali non abbiano trovato applicazione le misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale, potranno beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

I datori di lavoro⁽¹¹⁾ dovranno, conseguentemente, presentare le istanze di CIG, CIGD e Assegno ordinario all'Istituto indicando nella domanda medesima la specifica causale "**Covid-19 Obbligo permanenza domiciliare**".

Tali istanze potranno riguardare i periodi oggetto delle predette misure, compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, fino a un **massimo di 4 settimane** complessive.

Ai lavoratori del settore agricolo, i trattamenti di Cisoa con causale '**Covid-19 Obbligo permanenza domiciliare**' sono concessi nel limite massimo di 20 giornate.

⁽¹¹⁾ Si tratta dei datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche solo con riferimento alle prestazioni dei lavoratori residenti o domiciliati nei territori delle "ex-zone rosse", a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro.



Tutte le istanze, corredate da specifica autocertificazione del datore di lavoro indicante l'autorità che ha emesso il provvedimento restrittivo, dovranno essere trasmesse all'I.n.p.s., a pena di decadenza, entro il termine del **15 ottobre 2020**; il datore di lavoro che richiedesse il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto, dovrà inoltre inviare il relativo modello SR41 entro la data del **15 novembre 2020**.

Per dovere di completezza, si comunica che, nelle more della pubblicazione della presente circolare, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 è stato convertito, con modificazioni dalla **Legge 13 ottobre 2020, n. 126**, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.

Si precisa che, in ordine alla disciplina dettata dall'art. 1, in materia di "Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga" e dall'art. 19, in materia di "Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse", in sede di conversione del dl n. 104/2020 non sono state apportate modifiche di rilievo, in quanto sono stati "corretti refusi".

Al fine di rendere più agevole l'esame della presente, si allegano gli articoli 1 e 19 del dl n. 104/2020, nel testo convertito e coordinato con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (**allegato 4**).

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- **1. Circolare I.n.p.s. 30 settembre 2020, n. 115**
- **2. Messaggio I.n.p.s. 1° ottobre 2020, n. 3525**
- **3. Messaggio I.n.p.s. 5 ottobre 2020, n. 3544**
- **4. Art.1 e art. 19 decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126.**